CAMERA DEI DEPUTATI

XII Commissione permanente (Affari sociali)

Audizione informale
nell'ambito dell'esame della proposta di legge

A.C. 2659

(Marchetti e altri)

«Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative»

MEMORIA

Memoria depositata a titolo personale da

Avv. Loretta LOMBARDELLI

Consulente OGLR (Regione Ecclesiastica Marchigiana)
Membro del Comitato Etico Territoriale (CET) della Regione Marche

(incarichi indicati al solo fine di qualificare le competenze)

Studio Legale Lombardelli–Longhi, Via Giuseppe e Bartolomeo Mozzi n. 23, 62100 Macerata

Audizione del 4 novembre 2026

Indice

1. Sintesi e valutazione complessiva
2. Criterio di lettura: il riparto delle competenze
3. Assistenza religiosa e neutralità dell'assistente spirituale
4. Natura della figura, qualificazione e assenza di riserva (art. 3)
5. Diritti della persona assistita e obblighi dell'assistente (artt. 2 e 4)
6. Segreto professionale e dati personali (nuovo art. 4-bis)
7. Integrazione nelle reti, Terzo settore, accreditamento e LEA (art. 5)
8. Copertura finanziaria e monitoraggio (art. 6 e nuovo art. 6-bis)
9. Riscontri dall'esperienza italiana e straniera
10. Proposte emendative al testo dell'A.C. 2659
11. Conclusioni

Allegato: Confronto tra il testo originario e il testo con le modifiche proposte

1. Sintesi e valutazione complessiva

Valutazione complessiva. Si esprime un **giudizio favorevole sull'impianto della proposta**, che riconosce la dimensione spirituale come parte integrante delle cure palliative. Il testo richiede tuttavia correzioni su cinque punti, oggetto delle proposte emendative del § 10:

1. **Salvaguardare l'assistenza religiosa** garantita dall'Accordo di revisione del Concordato e dalle intese, e riformulare l'"approccio laico e aconfessionale" come rispetto del pluralismo, senza escludere i credenti (art. 4; emm. nn. 1, 7, 8, 9, 14).
2. **Qualificazione, non abilitazione**: un titolo per operare nelle équipe delle reti, senza riserva di attività, con salvaguardia del volontariato e dei percorsi formativi già consolidati (art. 3; emm. nn. 5, 6).
3. **Diritti della persona assistita**: estensione al caregiver e al lutto, sostegno all'équipe, divieto di utilità e codice deontologico (artt. 2 e 4; emm. nn. 2, 9).
4. **Segreto professionale e tutela dei dati** delle confidenze raccolte (nuovo art. 4-bis; em. n. 10).
5. **Integrazione effettiva nelle reti**: RUNTS in luogo del RUAS, coordinamento con l'accreditamento degli hospice e con i LEA, una quota dedicata del Fondo e il monitoraggio dei risultati (artt. 5 e 6; emm. nn. 11-13, 16, 17).

Il testo della proposta con tutte le modifiche evidenziate è allegato alla memoria.

Perché la dimensione spirituale conta. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità le cure palliative rispondono ai bisogni fisici, psicosociali e spirituali della persona malata e della sua famiglia; Cicely Saunders, che ne ha fondato il modello moderno, parlava di «dolore totale». La dimensione spirituale non è quindi un complemento facoltativo, ma una delle quattro dimensioni della cura, insieme a quella fisica, psicologica e sociale, come riconoscono già l'Intesa Stato-Regioni del 2012 e i LEA del 2017.

2. Criterio di lettura: il riparto delle competenze

Le proposte rispettano l'impianto di legge di principi nelle materie concorrenti "professioni" e "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, Cost.).

- **Legge statale.** Individuare la figura, le sue attività e i suoi limiti è principio fondamentale riservato allo Stato (*ex multis* C. cost. nn. 353/2003, 424/2005, 300/2007, 138/2009). Sono inoltre di competenza esclusiva statale i rapporti con le confessioni religiose, il segreto professionale e i requisiti degli enti del Terzo settore (art. 117, secondo comma, lett. *c*) e *l*), Cost.).
- **Decreto attuativo.** Resta adottato previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, come richiede la leale collaborazione (C. cost. n. 303/2003). Si propone di aggiungere il parere della CEI e delle confessioni con intesa, coerente con il principio di collaborazione dell'art. 1 dell'Accordo del 1984.
- **Regioni.** L'organizzazione dei servizi resta regionale: le proposte non impongono modelli organizzativi e si limitano a chiarire che l'integrazione riguarda tutti i setting già compresi nelle reti.

3. Assistenza religiosa e neutralità dell'assistente spirituale

Senza un coordinamento espresso, la nuova figura rischia di sovrapporsi all'assistenza religiosa, che l'ordinamento già garantisce ai ricoverati con l'art. 11 dell'Accordo di revisione del Concordato (L. 25 marzo 1985, n. 121) e con le leggi di approvazione delle intese (art. 8, terzo comma, Cost.).

3.1 Clausola di salvezza. Si propone di stabilire che restano ferme le norme sull'assistenza religiosa, compresi i protocolli e le convenzioni con le autorità ecclesiastiche e confessionali, e che l'assistente spirituale non sostituisce né limita l'assistenza religiosa (em. n. 1). La clausola tutela anzitutto il diritto della persona di ricevere, nella fase più fragile della vita, l'assistenza conforme alla propria fede (artt. 2 e 19 Cost.). La nuova figura non può giustificare la riduzione dei servizi di assistenza religiosa già operativi né delle convenzioni in essere. La garanzia opera anche nei confronti delle persone appartenenti a confessioni prive di intesa con lo Stato, in applicazione degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione, dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del principio, affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la libertà religiosa non può essere subordinata alla stipulazione di un'intesa (sentt. nn. 52 e 63 del 2016 e n. 67 del 2017).

3.2 L'"approccio laico e aconfessionale" (art. 4, comma 1). Letta come requisito soggettivo, la formula escluderebbe ministri di culto, religiosi e laureati in teologia pur adeguatamente formati, con dubbi di compatibilità con gli artt. 3 e 19 Cost. Come chiarito dalla Corte costituzionale, il principio supremo di laicità non implica indifferenza dello Stato nei confronti dell'esperienza religiosa, ma tutela del pluralismo e della libertà di tutti secondo criteri di imparzialità. Tale principio, elaborato anche nella sentenza n. 203 del 1989, è stato successivamente ribadito, in questi termini, dalla sentenza n. 67 del 2017. L'appartenenza religiosa dell'operatore, di per sé, non può costituire causa di esclusione, purché siano rispettati i requisiti pubblici di qualificazione e l'attività sia svolta secondo il principio di pluralismo, senza proselitismo e coercizione. Restano distinte l'attività di assistenza spirituale

qualificata, l'assistenza religiosa e l'attività di volontariato. La neutralità va riferita all'attività e alla relazione con l'assistito: si propone il rispetto del pluralismo delle convinzioni, il divieto di proselitismo e la precisazione che l'appartenenza religiosa non preclude l'attività (em. n. 7). Anche il modello richiamato in Commissione come ispiratore del testo, l'esperienza di TuttoèVita in Toscana, è animato da operatori religiosi che prestano un servizio aconfessionale verso l'assistito.

3.3 Raccordo con l'assistente religioso. L'art. 4, comma 2, prevede solo che l'assistente spirituale "favorisca" l'incontro. Si propone che l'incontro avvenga con il ministro della confessione indicata dalla persona, anche di confessioni prive di intesa, nel rispetto della sua volontà e con coordinamento nell'équipe (em. n. 8), e che il cappellano designato possa partecipare alle riunioni d'équipe sul paziente che lo ha chiesto, con il suo consenso (em. n. 9).

3.4 Enti ecclesiastici e consultazione delle confessioni. Nelle strutture gestite da enti ecclesiastici il servizio è organizzato in coerenza con l'ispirazione dell'ente, ferma la libertà della persona (art. 20 Cost.; em. n. 14). I decreti attuativi sono adottati sentite la CEI e le confessioni con intesa (emm. nn. 4 e 15).

4. Natura della figura, qualificazione e assenza di riserva (art. 3)

4.1 Qualificazione, non abilitazione. L'art. 3, comma 2, dichiara "abilitati all'esercizio della professione" coloro che completano il percorso formativo. L'art. 33, quinto comma, Cost. riserva però l'abilitazione all'esame di Stato. Si propone di qualificare il percorso come titolo necessario per operare nelle équipe delle reti, mantenendo il periodo sull'approccio interdisciplinare della formazione (em. n. 6).

4.2 Nessuna riserva di attività. Va chiarito che la legge non crea un'esclusiva: resta libero l'accompagnamento spirituale di volontari, ministri di culto e assistenti religiosi, ed è esclusa ogni contestazione ai sensi dell'art. 348 c.p. (em. n. 6). La precisazione agevola anche la valutazione di proporzionalità richiesta per le norme che regolano l'accesso alle professioni (D.lgs. 16 ottobre 2020, n. 142).

4.3 Volontariato. Il servizio di assistenza spirituale si regge in larga parte su volontari formati, come mostra l'esperienza indicata in Commissione. Si propone che gli enti del Terzo settore possano avvalersene sotto la supervisione di un assistente qualificato (em. n. 6).

4.4 Regime transitorio. Le norme transitorie previste dall'art. 3, comma 1, vanno riferite anche ai percorsi formativi non universitari già consolidati, previa verifica dei contenuti, del tirocinio e della supervisione (em. n. 5). Senza questa previsione resterebbero prive di riconoscimento proprio le esperienze su cui il servizio si è sviluppato.

5. Diritti della persona assistita e obblighi dell'assistente (artt. 2 e 4)

5.1 Attività (art. 2, comma 4). Si propone di:

- estendere al caregiver familiare la lett. *c*), in coerenza con il comma 1 (già rilevato dal dossier del Servizio Studi);
- aggiungere l'accompagnamento dei familiari nel lutto e il sostegno ai componenti dell'équipe per gli aspetti spirituali ed esistenziali del lavoro di cura, nell'ambito delle

proprie competenze e in integrazione con lo psicologo e le altre figure professionali (em. n. 2).

5.2 Tutela da influenze indebite. La relazione con una persona alla fine della vita espone a rischi che il solo divieto di proselitismo non copre. Si propone il divieto di ricevere donazioni, lasciti o altre utilità dagli assistiti e dai familiari, e l'adozione di un codice deontologico con il decreto attuativo (em. n. 9).

6. Segreto professionale e dati personali (nuovo art. 4-bis)

L'assistente spirituale raccoglie confidenze esistenziali e religiose, ma oggi non rientra tra i soggetti che possono astenersi dal testimoniare ai sensi dell'art. 200 c.p.p. Si propone un nuovo articolo che (em. n. 10):

- vincola l'assistente al segreto sulle informazioni apprese nell'esercizio dell'attività, escludendo i fatti conosciuti per altra via;
- gli estende la facoltà di astensione dell'art. 200, comma 1, lett. *d*), c.p.p., fermi gli obblighi di denuncia, referto e segnalazione previsti dalla legge;
- distingue il segreto professionale da quello ministeriale (lett. *a*) del medesimo comma) quando l'assistente sia anche ministro di culto;
- limita il trattamento dei dati e le annotazioni nel piano di assistenza a quanto necessario, escludendo le confidenze spirituali o religiose non necessarie (art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679);
- rimette al giudice la verifica dei presupposti del segreto opposto (art. 200, comma 2, c.p.p.).

La disciplina è di competenza statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.).

7. Integrazione nelle reti, Terzo settore, accreditamento e LEA (art. 5)

7.1 Il requisito RUAS. L'art. 5, comma 3, impone agli enti del Terzo settore l'iscrizione al Registro unico delle associazioni della salute (art. 1, comma 294, L. 30 dicembre 2024, n. 207), che raccoglie le associazioni di pazienti. Gli enti che gestiscono hospice e cure domiciliari sono in prevalenza cooperative sociali, fondazioni ed enti religiosi: il requisito li escluderebbe. Si propone l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, comprendendo gli enti religiosi per il ramo di Terzo settore e gli enti ecclesiastici che gestiscono strutture accreditate (em. n. 13). Restano possibili ulteriori requisiti di settore per l'erogazione dei servizi, purché i relativi registri siano istituiti e operativi.

7.2 Accreditamento degli hospice. L'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 151/CSR) richiede già un "assistente spirituale" nell'équipe dell'hospice, ruolo oggi spesso svolto dal cappellano. Perché la nuova figura entri davvero nelle strutture in cui opera di più, si propone che, ai fini dell'accreditamento, la presenza dell'assistente spirituale nell'équipe sia assicurata dall'assistente spirituale previsto dalla legge oppure dall'assistente religioso in possesso della formazione prevista dal decreto. La regola si applica dopo trentasei mesi, per dare tempo alla formazione; fino ad allora restano validi i requisiti vigenti e la Conferenza può coordinare l'Intesa (em. n. 12). L'assistenza religiosa del cappellano resta comunque garantita dalla clausola di salvezza (em. n. 1) e non richiede alcuna qualificazione.

7.3 Raccordo con i LEA. Gli artt. 23 e 31 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 garantiscono già il "sostegno spirituale" nelle cure palliative. Si propone di precisare che assistente spirituale e assistente religioso concorrono insieme a erogarlo (em. n. 11).

7.4 Piani regionali. Si propone di richiamare le linee guida del D.M. 31 marzo 2021, n. 72, sulla co-programmazione e co-progettazione. I piani dovrebbero inoltre assicurare parità di accesso, pluralismo dell'offerta e un finanziamento continuativo con un limite ai costi di organizzazione (em. n. 13).

8. Copertura finanziaria e monitoraggio (art. 6 e nuovo art. 6-bis)

8.1 Copertura. L'inserimento stabile di un nuovo operatore nell'équipe (art. 5, comma 2) è difficilmente compatibile con la clausola di invarianza dell'art. 6, comma 1. Il Fondo dell'art. 12, comma 2, L. 15 marzo 2010, n. 38, è già destinato in via prioritaria al personale delle reti. Si propone, come suggerito dal dossier del Servizio Studi, di indicare una quota dedicata del Fondo per i piani regionali (em. n. 16).

8.2 Monitoraggio. Oggi l'attività di assistenza spirituale non è misurata. Si propone che la relazione annuale al Parlamento prevista dall'art. 11 L. n. 38/2010 ne dia conto, che l'attività sia rilevata nei flussi informativi del Nuovo sistema informativo sanitario e che entro tre anni i modelli regionali siano valutati da soggetti indipendenti (em. n. 17).

9. Riscontri dall'esperienza italiana e straniera

Le proposte che precedono tengono conto di alcune esperienze già maturate, in Italia e all'estero.

- **Formazione per competenze.** Il *Core Curriculum* della Società Italiana di Cure Palliative sull'assistenza spirituale (2019, aggiornato nel 2022) articola le competenze per livelli e descrive l'operatore come presenza discreta al servizio del vissuto della persona. È un riferimento già disponibile per il decreto dell'art. 3 e conferma l'impostazione per qualificazione, non per abilitazione.
- **Integrazione nell'équipe.** Le esperienze italiane di assistenza spirituale nelle cure palliative indicano che il servizio funziona quando l'operatore partecipa stabilmente alla vita dell'équipe, non quando interviene su chiamata. Di qui il sostegno all'art. 5, comma 2, e la proposta sul sostegno agli operatori.
- **Finanziamento stabile.** Nei Paesi Bassi le valutazioni del sostegno pubblico all'assistenza spirituale domiciliare hanno indicato come criticità principali la discontinuità dei finanziamenti e la scarsa conoscenza del servizio da parte dei medici. Nel Regno Unito, dove la presenza dei *chaplain* nel servizio sanitario non è assistita da obblighi normativi, il servizio è stato tra i primi a subire riduzioni nei periodi di contenimento della spesa. Da qui le proposte su finanziamento continuativo, quota del Fondo e monitoraggio.
- **Offerta attiva.** Il modello adottato in alcuni ospedali svizzeri, in cui il servizio è proposto a tutti salvo opposizione del paziente, mostra che l'offerta attiva aumenta l'accesso senza comprimere la libertà di scelta. Lo stesso risultato è assicurato dall'inserimento stabile dell'assistente spirituale nell'équipe (art. 5, comma 2).

- **Volontariato e Terzo settore.** L'esperienza toscana di TuttoèVita, richiamata in Commissione, mostra un servizio sorretto da operatori di diversa provenienza, anche religiosi, e da volontari formati con percorsi non universitari, gestito da enti che non sarebbero iscrivibili nel RUAS. Ne derivano le proposte su volontari, regime transitorio e RUNTS.

Queste esperienze indicano che il rischio maggiore non è una disciplina troppo leggera, ma una figura riconosciuta sulla carta e priva di risorse, di integrazione e di dati sul suo funzionamento.

10. Proposte emendative al testo dell'A.C. 2659

Gli emendamenti fanno riferimento alla numerazione del testo originario. Il testo coordinato risultante, con i nuovi articoli rinumerati, è riportato nell'allegato di confronto.

Prospetto sintetico delle modifiche

Em.	Disposizione dell'A.C. 2659	Modifica proposta	Motivazione
1	Art. 1 (nuovo c. 3-bis)	Salvezza dell'assistenza religiosa (Accordo del 1984, intese, convenzioni)	Evitare sovrapposizioni con l'assistenza religiosa
2	Art. 2, c. 4	Caregiver; lutto; sostegno all'équipe	Completezza delle attività
3	Artt. 1 e 2	Correzioni formali	Drafting
4	Art. 3, c. 1	Decreto attuativo sentite CEI e confessioni con intesa	Leale collaborazione con le confessioni
5	Art. 3 (nuovo c. 1-bis)	Transitorio per i percorsi non universitari consolidati	Salvaguardia delle esperienze esistenti
6	Art. 3, c. 2 e nuovo c. 2-bis	Da "abilitati" a "titolo di qualificazione"; nessuna riserva; volontari	Art. 33 Cost.; art. 348 c.p.
7	Art. 4, c. 1	Da "laico e aconfessionale" a rispetto del pluralismo	Non escludere i credenti
8	Art. 4, c. 2	Incontro con l'assistente della confessione scelta	Volontà della persona
9	Art. 4 (nuovi cc. 2-bis/2-quater)	Cappellano nelle riunioni d'équipe; divieto di utilità; codice deontologico	Integrazione e tutela da influenze indebite
10	Nuovo art. 4-bis	Segreto professionale e trattamento dei dati	Art. 200 c.p.p.; GDPR
11	Art. 5, c. 1 e nuovo c. 1-bis	Tutti i setting della rete; concorso ai LEA con l'assistente religioso	Raccordo con il D.P.C.M. 12.1.2017
12	Art. 5 (nuovo c. 2-bis)	Assistente spirituale o religioso formato in équipe; applicazione dopo 36 mesi	Inserimento effettivo negli hospice
13	Art. 5, c. 3 e nuovo c. 3-bis	RUNTS in luogo del RUAS; parità e finanziamento continuativo	Non escludere gli enti gestori
14	Art. 5 (nuovo c. 3-ter)	Strutture gestite da enti ecclesiastici	Identità dell'ente e libertà della persona
15	Art. 5, c. 4	Decreto accreditamento sentite CEI e confessioni	Come em. 4
16	Art. 6, c. 2	Quota dedicata del Fondo ex L. 38/2010	Copertura effettiva
17	Nuovo art. 6-bis	Relazione al Parlamento, flussi NSIS, valutazione indipendente	Monitoraggio

Seguono i testi degli emendamenti, redatti per essere ripresi direttamente.

Em. n. 1 — Art. 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

> «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie previste dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, dalle leggi di approvazione delle intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e dalla normativa vigente, ivi compresi i protocolli d'intesa e le convenzioni stipulati dalle regioni e dalle aziende sanitarie con le competenti autorità ecclesiastiche e confessionali. L'attività dell'assistente spirituale non sostituisce né limita l'assistenza religiosa.»

***Motivazione**:* coordina la nuova figura con l'assistenza religiosa garantita dall'art. 11 dell'Accordo di Villa Madama e dalle intese (§ 3).

Em. n. 2 — Art. 2, comma 4

Apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera *c*), sostituire le parole: «al paziente e alla famiglia» con le seguenti: «al paziente, alla famiglia e al caregiver familiare»;
- dopo la lettera *d*), aggiungere le seguenti: «*e*) l'accompagnamento dei familiari e del caregiver familiare nell'elaborazione del lutto; *f*) il sostegno ai componenti dell'équipe specialistica per gli aspetti spirituali ed esistenziali connessi all'assistenza, in integrazione con le altre figure professionali.»

***Motivazione**:* coerenza con il comma 1, lutto e sostegno all'équipe (§ 5.1).

Em. n. 3 — Artt. 1 e 2 (coordinamento formale)

- All'art. 1, comma 2, sostituire la parola: «determinati» con la seguente: «stabiliti».
- All'art. 2, comma 1, sostituire le parole: «di valutare e di riconoscere» con le seguenti: «valutare e riconoscere» e le parole: «e capace di intervenire» con le seguenti: «e di intervenire».
- All'art. 2, comma 2, sostituire le parole: «e con l'interazione di altre» con le seguenti: «e in interazione con le altre».

***Motivazione**:* drafting.

Em. n. 4 — Art. 3, comma 1

Al primo periodo, dopo le parole: «Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «e sentite la Conferenza episcopale italiana e le rappresentanze delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione».

***Motivazione**:* consultazione delle confessioni che già assicurano l'assistenza religiosa nelle reti (§ 3).

Em. n. 5 — Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

> «1-bis. Ai fini delle norme transitorie di cui al comma 1, il decreto ivi previsto prevede il riconoscimento dei percorsi formativi non universitari già consolidati, previa verifica dei contenuti, del tirocinio svolto e della supervisione ricevuta.»

***Motivazione**:* salvaguardia delle esperienze esistenti (§ 4.4).

Em. n. 6 — Art. 3, comma 2

Sostituire il primo periodo con il seguente: «Il completamento dei percorsi formativi di cui al comma 1 costituisce titolo di qualificazione necessario per operare in qualità di assistente spirituale nelle équipe delle reti di cui all'articolo 5.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

> «2-bis. La presente legge non istituisce riserve di attività. Resta libero lo svolgimento di attività di accompagnamento spirituale da parte di volontari, ministri di culto e assistenti religiosi che non operino in qualità di assistente spirituale ai sensi della presente legge. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 3, possono avvalersi di volontari adeguatamente formati, che operano sotto la supervisione di un assistente spirituale qualificato ai sensi del comma 2.»

***Motivazione**:* art. 33, quinto comma, Cost.; nessuna esclusiva; valorizzazione del volontariato (§§ 4.1-4.3).

Em. n. 7 — Art. 4, comma 1

Sostituirlo con il seguente:

> «1. L'assistente spirituale svolge la propria attività nel rispetto del pluralismo delle convinzioni e senza riferimento a una specifica confessione, astenendosi da qualsiasi forma di proselitismo o coercizione ideologica, religiosa o culturale. L'appartenenza a una confessione religiosa o la qualità di ministro di culto non precludono l'esercizio dell'attività.»

***Motivazione**:* neutralità come rispetto del pluralismo, non come esclusione dei credenti (§ 3).

Em. n. 8 — Art. 4, comma 2

Sostituirlo con il seguente:

> «2. Qualora la persona assistita manifesti un bisogno religioso, l'assistente spirituale, nel rispetto della volontà da essa espressa, anche nell'ambito della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, favorisce l'incontro con l'assistente religioso della confessione indicata dalla persona, ivi compresi i ministri di culto delle confessioni prive di intesa, e si coordina con esso nell'ambito dell'équipe specialistica di cui all'articolo 1, comma 2, dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 87 del 10 luglio 2014.»

***Motivazione**:* centralità della volontà della persona e coordinamento con l'assistente religioso (§ 3).

Em. n. 9 — Art. 4

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

> «2-bis. L'assistente religioso designato ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, o delle intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione può partecipare alle riunioni dell'équipe specialistica relative alla persona assistita che abbia richiesto la sua assistenza, con il consenso di quest'ultima.
>
> 2-ter. L'assistente spirituale non può ricevere, direttamente o per interposta persona, donazioni, lasciti o altre utilità dalle persone assistite o dai loro familiari.
>
> 2-quater. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è adottato il codice deontologico dell'assistente spirituale.»

***Motivazione**:* §§ 3 e 5.2.

Em. n. 10 — Articolo aggiuntivo 4-bis

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

> «Art. 4-bis. (*Segreto professionale e trattamento dei dati personali*) — 1. L'assistente spirituale è tenuto al segreto professionale sulle informazioni apprese per ragione e nell'esercizio della propria attività. Il segreto non riguarda i fatti conosciuti per altra ragione o direttamente constatati al di fuori della relazione professionale.
>
> 2. Si applica l'articolo 200, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale. Restano fermi gli obblighi di denuncia, referto, segnalazione o comunicazione previsti dalla legge, nei limiti delle informazioni pertinenti e necessarie.
>
> 3. L'assistente spirituale che sia anche ministro di culto resta soggetto, per le informazioni apprese nell'esercizio del ministero religioso, al segreto previsto dall'articolo 200, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale. I due segreti operano su presupposti distinti e non si estendono automaticamente a tutte le informazioni conosciute dalla medesima persona.
>
> 4. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, nei limiti necessari all'assistenza spirituale. Nel piano di assistenza individuale possono essere annotate soltanto le informazioni necessarie alla cura o all'organizzazione del servizio, nel rispetto dei principi di minimizzazione e riservatezza. Le confidenze spirituali o religiose non necessarie non sono annotate.
>
> 5. Il giudice valuta la sussistenza dei presupposti del segreto professionale o ministeriale eventualmente opposto, ai sensi dell'articolo 200, comma 2, del codice di procedura penale.»

***Motivazione**:* § 6; competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.).

Em. n. 11 — Art. 5

Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito delle strutture dedicate all'erogazione delle cure palliative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 2010, n. 38» con le seguenti: «in tutti i setting assistenziali delle reti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 2010, n. 38, ivi comprese le cure palliative domiciliari»; b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

> «1-bis. L'assistente spirituale concorre, unitamente all'assistente religioso, all'erogazione del sostegno spirituale previsto dagli articoli 23 e 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.»

***Motivazione**:* chiarire che l'integrazione riguarda tutti i setting delle reti di cui alla L. n. 38/2010, compreso il domicilio, che la formula «strutture dedicate» potrebbe far ritenere escluso; raccordo con i LEA (§ 7.3).

Em. n. 12 — Art. 5

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

> «2-bis. Ai fini dei requisiti di accreditamento di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 151/CSR), la presenza dell'assistente spirituale nell'équipe è assicurata dall'assistente spirituale di cui alla presente legge ovvero dall'assistente religioso in possesso della formazione prevista dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1. La disposizione di cui al primo periodo si applica decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino ad allora restano validi i requisiti vigenti. Entro il medesimo termine la Conferenza provvede, ove necessario, al coordinamento dell'intesa con la presente legge.»

***Motivazione**:* inserimento effettivo della nuova figura nell'équipe delle strutture accreditate, con un periodo di adeguamento di trentasei mesi (§ 7.2). La «formazione prevista dal decreto» consente un percorso specifico per l'assistente religioso.

Em. n. 13 — Art. 5, comma 3

Apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117», aggiungere le seguenti: «, anche sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72»;
- sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Gli enti del Terzo settore coinvolti nei piani di cui al presente comma devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017. Vi sono compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente al ramo di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, nonché gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che gestiscono strutture accreditate della rete per le cure palliative. Per l'erogazione dei servizi di assistenza spirituale possono essere richiesti ulteriori requisiti di qualificazione, accreditamento o iscrizione in registri settoriali, purché tali registri siano istituiti e operativi.»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

> «3-bis. I piani di cui al comma 3 assicurano parità di accesso all'assistenza spirituale in tutti i setting assistenziali della rete e un'offerta rispettosa del pluralismo delle convinzioni, anche mediante il ricorso alla mediazione culturale. I piani assicurano un finanziamento continuativo del servizio, non limitato a progetti a termine, e contengono gli oneri di organizzazione e coordinamento, così da destinare la parte prevalente delle risorse assegnate all'erogazione del servizio.»

***Motivazione**:* superamento del requisito RUAS, parità di accesso in tutti i setting e stabilità del finanziamento (§§ 7.1 e 7.4).

Em. n. 14 — Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

> «3-ter. Nelle strutture della rete gestite da enti ecclesiastici o da altri enti religiosi civilmente riconosciuti, il servizio di assistenza spirituale è organizzato in coerenza con l'ispirazione dell'ente, fermi restando la libertà di coscienza della persona assistita e il suo diritto di ricevere l'assistenza religiosa della propria confessione o un accompagnamento non confessionale.»

***Motivazione**:* rispetto dell'identità degli enti gestori e della libertà della persona (§ 3).

Em. n. 15 — Art. 5, comma 4

Dopo le parole: «Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «e sentite la Conferenza episcopale italiana e le rappresentanze delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione».

***Motivazione**:* come em. n. 4.

Em. n. 16 — Art. 6, comma 2

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione dei medesimi piani è destinata, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, una quota dedicata, determinata e ripartita tra le regioni con l'intesa prevista dal medesimo comma.»

***Motivazione**:* copertura effettiva dei piani (§ 8.1). L'entità della quota è rimessa all'intesa Stato-Regioni.

Em. n. 17 — Articolo aggiuntivo 6-bis

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

> «Art. 6-bis. (*Monitoraggio*) — 1. La relazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dà conto dello stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai piani regionali di cui all'articolo 5, comma 3.
>
> 2. A tal fine, l'attività di assistenza spirituale e religiosa svolta nelle reti è rilevata nell'ambito dei flussi informativi del Nuovo sistema informativo sanitario relativi alle cure palliative, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
>
> 3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la relazione di cui al comma 1 contiene una valutazione degli esiti dei diversi modelli di assistenza spirituale adottati nelle reti regionali, effettuata da soggetti indipendenti dagli enti erogatori.»

***Motivazione**:* § 8.2.

11. Conclusioni

Si esprime una valutazione favorevole sull'impianto della proposta di legge, che riconosce la dimensione spirituale come parte integrante delle cure palliative. Si raccomanda alla Commissione di intervenire in via prioritaria su cinque punti:

1. la salvaguardia dell'assistenza religiosa garantita dall'Accordo di Villa Madama e dalle intese (emm. nn. 1, 7, 8, 9 e 14);
2. la sostituzione dell'abilitazione con un titolo di qualificazione, senza riserve di attività (em. n. 6);
3. la sostituzione del requisito RUAS con l'iscrizione al RUNTS (em. n. 13);
4. il segreto professionale e la tutela dei dati (em. n. 10);
5. una copertura finanziaria effettiva e il monitoraggio dei risultati (emm. nn. 16 e 17).

Si resta a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento.

Allegato: confronto tra il testo originario dell'A.C. 2659 e il testo risultante dalle proposte emendative.

Macerata, 3 novembre 2026

Avv. Loretta LOMBARDELLI



(documento sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:
LORETTA LOMBARDELLI
Firmato il 03/11/2026 17:59
Seriale Certificato:
146266682068163388714624425642958281111
Valido dal 12/03/2024 al 12/03/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

STUDIO LEGALE LOMBARDELLI-LONGHI
Avv. Loretta LOMBARDELLI
Patrocinante innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Ordine degli Avvocati di Macerata n. 912
Via Giuseppe e Bartolomeo Mozzi n. 23 – 62100 Macerata
Tel. e fax 0733 713602
PEC: avvlorettalombardelli@cnfpec.it – E-mail: loretta.lombardelli@gmail.com